



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
ARPA Sicilia**

PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO

PER LA FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI “MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE DA LABORATORIO” PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ ANALITICA FINALIZZATA ALLO STUDIO DI CAULERPA TAXIFOLIA E CAULERPA RACEMOSA” (*rif. Convenzione tra Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e il Dipartimento Pesca della Regione Siciliana per il partenariato istituzionale aree marino/costiere - risorse alieutiche e attività connesse del 09 ottobre 2010*).

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a somministrazione di "materiale di consumo, piccole attrezzature e vetreria da laboratorio" per l'espletamento dell'attività analitica finalizzata allo studio di *Caulerpa taxifolia* e *Caulerpa racemosa*

Tale fornitura è richiesta per consentire al laboratorio della Struttura Territoriale di Ragusa di svolgere i campionamenti e le analisi chimiche e biologiche, nell'ambito dello studio della *Caulerpa taxifolia* e della *Caulerpa racemosa*, individuate nella Convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e il Dipartimento Pesca della Regione Siciliana per il Partenariato istituzionale "Aree marino costiere - Risorse alieutiche e attività connesse" approvata da ARPA Sicilia con Decreto n. 389 del 08/10/2009;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Lucia Antoci - cel. 320.4391353 - e-mail mantoci@arpa.sicilia.it, fax 0932.234722.

ART. 2
LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Struttura Territoriale di Ragusa – Viale Sicilia, 7 - 97100 Ragusa.

ART. 3
DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura, a somministrazione, avrà la durata di sedici mesi dalla data di comunicazione di esecutività del decreto di aggiudicazione definitiva.

ART. 4
VALORE DELL'APPALTO

L'appalto rientra nei contratti di forniture sotto soglia di cui agli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dal D.D.G. n. 350 del 15/06/2007 e ss.mm.ii. che disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi e all'esecuzione in economia di lavori da parte dell'ARPA. Sicilia.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 77.200,00 IVA esclusa, ed è suddiviso in lotti come di seguito riportato:

1. come segue:

Lotto n. 1: (vedi capitolato tecnico Lotto 1)

CPV: 33793000-5 – "Articoli di vetro per laboratorio.

Codice CIG 4417231E52 ;

Valore del lotto € 55.400,00 oltre IVA

Importo da versare all'Autorità di Vigilanza esente.

Lotto n. 2: (vedi capitolato tecnico Lotto 2)

CPV: 38630000-0 – "Strumenti per l'astronomia e ottici".

Codice CIG 4417254151 ;

Valore del lotto € 4.800,00 oltre IVA

Importo da versare all'Autorità di Vigilanza esente.

Lotto n. 3: (vedi capitolato tecnico Lotto 3)

CPV: 38430000- 8 – "Apparecchi per analisi e rivelazione)".

Codice CIG 4417281797 ;

Valore del lotto € 17.000,00 oltre IVA

Importo da versare all'Autorità di Vigilanza esente.

ART. 5 FINANZIAMENTO

Il presente appalto il cui onere per l'Amministrazione è stato calcolato, come specificato nell'allegato prospetto economico, in € 93.442,00 è finanziato con i fondi di bilancio di ARPA Sicilia attraverso le somme all'uopo erogate dal Dipartimento Regionale Pesca della Regione Siciliana, per le attività finalizzate allo studio di *Caulerpa taxifolia* e *Caulerpa racemosa*, a seguito della stipula della convenzione per il Partenariato istituzionale "Aree marino costiere - Risorse alieutiche e attività connesse";

ART. 6 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono compresi nell'appalto, oltre alla fornitura vera e propria, anche il trasporto con mezzi idonei a mantenere i prodotti integri, il carico e lo scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno.

La consegna dovrà avvenire di volta in volta a seguito del ricevimento dell'ordinativo che sarà emesso dal Responsabile del procedimento.

Gli ordini potranno contenere anche quantitativi minimi pari ad € 200,00 IVA esclusa.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine che sarà inviato a mezzo fax.

La consegna di eventuali ordini urgenti dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine.

Il Responsabile del procedimento comunicherà gli ordini effettuati alla Struttura Amministrativa SA3, per conoscenza, al fine del controllo amministrativo - contabile.

I singoli prodotti devono essere corredati da relativa scheda illustrativa.

Le piccole attrezzature devono essere corredate di manuale d'uso

L'Impresa si impegna a fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo, e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti.

Relativamente ai materiali di consumo di apparecchiature analitiche i prodotti offerti dovranno essere compatibili con le strumentazioni indicate nell'allegato tecnico. Nei casi di inosservanza delle suindicate disposizioni la ditta sarà dichiarata inadempiente.

ART. 7 ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per l'adempimento delle attività, l'Amministrazione appaltante accrediterà gli operatori presso i propri uffici, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della fornitura.

ART. 8 OBBLIGHI E VINCOLI PER L'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente capitolato e ad eseguire i servizi ad oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'ARPA Sicilia per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'ARPA Sicilia sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'ARPA Sicilia del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta venga

accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati, di qualunque genere, di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, vengano considerati come riservati.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

ART. 10 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli incaricati dell'esecuzione della fornitura e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART. 11 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

In tema di revisione dei prezzi, l'importo della fornitura resterà immutato per l'intera durata contrattuale, ad eccezione del caso in cui aumenti il costo del lavoro determinato da modifiche normative a livello nazionale. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1467 comma primo del Codice Civile.

ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del compenso della fornitura oggetto della presente gara saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura e verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore in sede contrattuale.

Non oltre dieci giorni dalla consegna, il Responsabile del procedimento emetterà l'attestazione di regolare fornitura e la trasmetterà alla Struttura Amministrativa SA3 per i controlli amministrativo - contabili ai fini del pagamento della fattura stessa.

La Struttura Amministrativa SA3, ricevuta l'attestazione di regolare fornitura richiederà il DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

I pagamenti delle fatture, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, saranno effettuati entro 30 gg. al termine della procedura sopra descritta.

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" Corso Calatafimi n. 219 – 90129 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824, ed inviate in via Cappuccini n. 86 – 90129 Palermo.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi della lettera d'ordine, il numero di conto corrente dedicato e il finanziamento come verrà specificato in ogni ordine.

In caso di R.T.I non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'impresa mandataria.

L'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

ART. 13 SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà svincolata, con la restituzione all'appaltatore del documento in originale, al termine della fornitura a seguito dell'emissione dell'attestazione di svincolo da parte del Responsabile del procedimento.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato all'Amministrazione.

ART. 14 VERIFICHE E PENALI

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

La merce deve essere accompagnata da una bolla con l'esatta quantità e descrizione del materiale e gli estremi del relativo ordine.

La firma per ricevuta della merce non impegna l'Ente che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione verbale o scritta, anche a distanza di tempo, data l'impossibilità di periziare tutti gli articoli all'atto della consegna.

Qualora rilevi delle difformità sulle forniture effettuate, il Dirigente responsabile della Struttura Territoriale interessata le registrerà nel certificato di verifica e trasmetterà questo ultimo, entro 10 gg., all'appaltatore.

Il Responsabile del procedimento potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto della fornitura;
- b) tutte le penalità pecuniarie che saranno eventualmente comminate all'Amministrazione per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui fossero riscontrate, da parte del Responsabile del procedimento, difformità, incompletezze o imperfezioni sulla qualità dei prodotti consegnati, saranno concessi all'appaltatore 3 gg. per sostituirli.

Trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Se l'appaltatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

Le penalità applicate verranno addebitate mediante nota di addebito restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Decorsi 8 gg. dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'appaltatore abbia proposto opposizione, le penali si intendono accettate.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione appaltante non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiungesse il 10% del prezzo di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incassare la cauzione, con le conseguenze di cui al successivo art. 17.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere notificate dall'appaltatore al Responsabile del procedimento.

ART. 15 VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., potrà chiedere varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno dell'Agenzia, alle condizioni tutte previste dal presente Capitolato, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo totale.

L'appaltatore, entro le suddette variazioni, non potrà pretendere alcunché.

Nel caso di richiesta di variante il cui valore superi il quinto dell'importo totale, le condizioni saranno concordate con l'appaltatore.

ART. 16 SOSPENSIONE

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'appaltatore, dandone comunicazione scritta allo stesso.

ART. 17 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte della fornitura eseguita, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicare all'appaltatore con Raccomandata A.R..

L'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti per legge.

In questi casi la risoluzione si verifica di diritto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle quote della fornitura regolarmente effettuata, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno; ha altresì diritto al risarcimento, da parte dell'appaltatore, dell'eventuale maggior costo affrontato per garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni della consistenza della fornitura oltre i limiti previsti dal precedente art. 15
- b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

ART. 19 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., previa acquisizione e verifica, da parte dell'Amministrazione, della prescritta documentazione e, in caso di esito positivo, concessione della relativa autorizzazione mediante atto separato.

L'eventuale subappaltatore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.2 della L. r. 20 novembre 2008 n. 15, e ss.mm.ii. nonché all'art.3 della L. 13.8.2010, n.136 e ss.mm.ii. e si dovrà impegnare a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dell'appaltatore principale agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore principale dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti di prestazione affidate in subappalto.

Nel caso di subappalto approvato l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, a seguito di approvazione da parte dell'Amministrazione, provvederà al pagamento diretto del subappaltatore con i mezzi e le modalità previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla, tramite bonifico bancario e dalla l. r. 15/2008 e ss.mm.ii..

Resta obbligo dell'appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a suo favore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad altri Enti in caso di trasferimento di funzioni o di eventuali accordi che dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

ART. 20 FORO COMPETENTE

E' espressamente escluso l'intervento arbitrale e per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Palermo.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal Disciplinare di gara o dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.

F.to Il Dirigente Responsabile della SAIII
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Per accettazione

Firma _____

Data _____

(Timbro della Ditta)

N.B. Per accettazione, devono essere firmate e timbrate tutte le pagine.
(Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.)

Data _____

Firma e timbro della ditta
